

Comune di Sommariva del Bosco (Cuneo)

BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE (Legge Regionale n. 3/2010 e i relativi Regolamenti attuativi e s.m.i.)

DAL 15/01/2026 AL 16/03/2026

SI RENDE NOTO

che è indetto, ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 e s.m.i., un bando di concorso per la formazione della graduatoria generale per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale che si renderanno disponibili nel Comune di Sommariva del Bosco.

Art.1 – Requisiti Per Partecipare Al Bando

da possedere alla data del **15 gennaio 2026** (*data di pubblicazione del bando di concorso*)

a) essere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e che svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40 comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o essere titolare di protezione internazionale di cui all'art.2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta).

b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale nel territorio regionale, o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale n. 11 (comprendenti i Comuni di Bra, Ceresole d'Alba, Cherasco, La Morra, Narzole, Pocapaglia, Sanfrè, Santa Vittoria d'Alba, Verduno) alla data di pubblicazione del bando o essere iscritti all'AIRE

Il richiedente e gli altri componenti del nucleo devono, inoltre:

c) non essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello stato di nazionalità. E' fatta salva la possibilità che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell'esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;

- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in corso di validità, **non superiore a € 25.326,56** e di un patrimonio mobiliare e immobiliare non superiore ai limiti¹.

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di pubblicazione del bando di concorso i requisiti di cui alle lettere precedenti, fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.

Tali requisiti devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatto salvo il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento 14/R di cui all'articolo 19, comma 2 della L.R. 3/2010 s.m.i..

Art. 2 Definizione di nucleo del richiedente

La domanda di partecipazione al presente bando è presentata dal richiedente in nome e per conto dell'intero nucleo richiedente, come definito dall'art. 4 della L.R. n. 3/2010 e s.m.i.

Per nucleo richiedente si intende, quindi, quello composto dai membri iscritti da almeno **un anno** nella famiglia anagrafica, come definita dall'art. 4 del decreto dd.p.r. 223/1989 e ai sensi della Legge 20/05/2016 n. 76 **con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.**

Il periodo di un anno non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente nei casi di:

- a. coniuge del richiedente, parte dell'unione civile legata al richiedente o convivente di fatto con il richiedente;
- b. figli minori del richiedente;
- c. altro genitore di figli minori del richiedente;
- d. genitori del richiedente o del coniuge del richiedente, della parte dell'unione civile legata al richiedente o del convivente di fatto con il richiedente.

Art. 3 – Appartenenti Alle Forze Dell'Ordine E Ai Vigili Del Fuoco

Gli appartenenti alle forze dell'ordine e ai vigili del fuoco, possono partecipare al presente bando anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettera **b)** (residenza nell'ambito territoriale) e lettera **i)** (indicatore della situazione economica), della legge regionale medesima.

Art. 4 – Determinazione del canone di locazione

Agli alloggi di edilizia sociale assegnati a seguito del presente bando sarà applicato un canone di locazione determinato ai sensi del “Regolamento dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia sociale in attuazione dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)”, emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 4 ottobre 2011 e pubblicato sul supplemento n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 6 ottobre 2011.

Art. 5 – Presentazione Della Domanda

1. Le domande di partecipazione al presente bando devono compilare sugli appositi moduli in distribuzione presso il Comune di Sommariva del Bosco e reperibili sul sito internet istituzionale www.comune.sommarivadelbosco.cn.it e inviate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15.03.2026. E' consentito l'inoltro delle domande con le seguenti modalità:

- a mano c/o Ufficio Protocollo del Comune di Sommariva del Bosco
- a mezzo del servizio postale (in busta chiusa), con raccomandata A.R. indirizzata al comune di Sommariva del Bosco (CN) – Piazza Seyssel n. 1 – 12060 Sommariva del Bosco – allegando copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità (per il termine di presentazione farà fede la data del timbro di spedizione)
- a mezzo pec al seguente indirizzo: info@pec.sommarivabosco.it

Per i lavoratori emigrati all'estero il termine per la presentazione della domanda è prorogato di trenta giorni.

Art. 6 – Documentazione Da Allegare Alla Domanda

I documenti utili per comprovare situazioni che danno diritto a punteggio, secondo le modalità indicate dalla piattaforma, sono:

1. Condizioni sociali:

a. Rilascio di strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure attestato rilasciato dall'autorità competente indicante la data di rilascio, di conclusione del programma terapeutico o la scadenza di convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo.

b. Anzianità di contribuzione GESCAL:

autocertificazione oppure dichiarazione dell'Ente previdenziale (Estratto conto assicurativo INPS) per ogni componente del nucleo richiedente che abbia prestato lavoro dipendente nel periodo dal 14/02/1963 – 31/12/1998 se privato oppure nel periodo dal 14/02/1963 – 31/12/1995 se pubblico.

c. Forze dell'Ordine, Forze Armate, Vigili del Fuoco o altra Pubblica Amministrazione:

autocertificazione oppure altra documentazione ritenuta idonea a dimostrare la condizione di coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell'ordine, forze armate, vigili del fuoco o altra pubblica amministrazione, deceduto per cause di servizio o di caduto sul lavoro.

d. Nucleo familiare composto da cinque o più persone:

autocertificazione.

e. Inserimento in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale:

autocertificazione indicante il comune e l'anno di partecipazione al bando.

f. Titolarità di pensione sociale o assegno sociale:

autocertificazione oppure idonea documentazione rilasciata dall'INPS.

g. Superamento del 65° anno di età:

copia del documento di identità personale del richiedente in corso di validità.

h. Residenza nel territorio regionale da almeno da almeno 5 anni

autocertificazione

i. Nucleo monogenitoriale con presenza di figli minori

autocertificazione o altra idonea documentazione.

j. Nucleo con uno o più minori a carico:

autocertificazione o altra idonea documentazione.

k. Richiedenti e/o componenti del nucleo con disabilità:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure attestato dell'ASL o dell'INAIL o delle competenti Commissioni mediche Territoriali Ospedaliere previste dalla normativa vigente in materia, relativo all'invalidità del richiedente e/o dei componenti del nucleo familiare.

Certificato rilasciato dal Comune di residenza contenente indicazione della presenza di barriere architettoniche che comportino concreto impedimento al disabile nell'accessibilità all'alloggio occupato in relazione allo specifico genere di disabilità posseduto o richiesta di sopralluogo per emissione del certificato.

l. Emigrati che rientrano stabilmente in Italia:

dichiarazione rilasciata dalla Rappresentanza Consolare o Diplomatica all'estero, attestante la condizione di emigrato e la scelta della località per la presentazione della domanda.

Dichiarazione sostitutiva di certificazione contenente indicazione dell'iscrizione all'AIRE.

m. Profughi rimpatriati da non oltre cinque anni e rifugiati:

autocertificazione oppure certificato rilasciato dalla Prefettura.

2. Condizioni economiche:

a. Reddito del nucleo familiare

Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità.

b. Attività di lavoro subordinato o autonomo (per cittadini di Stato non aderente all'Unione Europea)

Ultima busta paga o documentazione attestante Partita Iva attiva.

3. Condizioni abitative

a. Sovraffollamento dell'alloggio occupato e condizione di alloggio scadente:

apposito attestato rilasciato dal Comune di residenza indicante la composizione dell'alloggio occupato alla data di pubblicazione del bando di concorso, la superficie dei singoli vani, l'esistenza dei servizi igienici interni o esterni all'abitazione anche in comune con altre famiglie e lo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio o richiesta di sopralluogo per emissione del certificato.

b. Coabitazione:

autocertificazione indicante la composizione di ciascuno dei nuclei coabitanti.

c. Alloggio improprio:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure apposita certificazione rilasciata dal Comune di residenza.

d. Ordinanza di sgombero:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia autenticata dell'ordinanza di sgombero, rilasciata non oltre tre anni prima della data del bando, dall'autorità competente, con l'indicazione del motivo del rilascio.

e. Monitoria di sgombero:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia della sentenza esecutiva di sfratto munita di formula esecutiva o del decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o di sentenza di separazione omologata che indichi il rilascio dell'abitazione coniugale.

f. Sfratto esecutivo:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure sola sentenza di sfratto se intimato per finita locazione, accompagnata dalla attestazione del Comune di residenza che trattasi di morosità incolpevole se intimato per morosità.

g. Rilascio alloggio di servizio:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia autenticata del provvedimento di rilascio intimato dall'Ente o dal datore di lavoro con l'indicazione del motivo del rilascio.

h. Rilascio della casa coniugale:

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà oppure copia del provvedimento di rilascio della casa coniugale e obbligo dell'assegno di mantenimento dei figli.

I requisiti per l'accesso sono comprovati con dichiarazioni sostitutive. Il richiedente dichiara di essere a conoscenza che, sia in fase di istruttoria sia all'atto dell'assegnazione, potranno essere richiesti documenti attestanti la veridicità delle dichiarazioni. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, il richiedente sarà soggetto alla decadenza dei benefici eventualmente conseguiti e alle sanzioni previste.

Art. 7 – Procedimento

1. Istruttoria delle domande: Il Comune di Sommariva del Bosco è responsabile del procedimento di raccolta delle domande, di verifica della loro regolarità e di sussistenza della documentazione. In caso di domanda incompleta, provvederà a richiedere l'integrazione ai concorrenti interessati, fissando il termine per la consegna non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni dalla data della richiesta. Le domande istruite e corredate dalla documentazione acquisita saranno trasmesse entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nel bando all'A.T.C. Piemonte Sud sede operativa di Cuneo, per essere valutate da un'apposita Commissione di nomina regionale, per la formazione della graduatoria.

2. Graduatoria Provvisoria: La Commissione, valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso. Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del Comune di Sommariva del Bosco, negli Albi Pretori dei Comuni facenti parte dell'ambito territoriale n. 11, nonché nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud - sede operativa di Cuneo, in un luogo aperto al pubblico e nel proprio sito informatico.

3. Graduatoria definitiva: Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la presentazione degli eventuali ricorsi, la Commissione decide in ordine ai medesimi e forma la graduatoria definitiva che verrà pubblicata con le stesse formalità stabilite per le graduatorie provvisorie e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 8 – Punteggi

La Commissione procede alla formulazione delle graduatorie provvisorie e definitive delle domande attribuendo esclusivamente i punteggi in relazione rispettivamente, alle condizioni soggettive e oggettive dichiarate dall'aspirante. I requisiti soggettivi devono sussistere al momento di presentazione della domanda.

Art. 9 – Procedimento Per l'assegnazione degli Alloggi

1. Prima dell'eventuale assegnazione dell'alloggio, il Comune di Sommariva del Bosco accerta la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare.
2. Le modalità e i termini per l'assegnazione, inclusi i comportamenti dell'aspirante intesi quali rinuncia, la perdita del diritto all'assegnazione nonché i casi di decadenza dalla permanenza in graduatoria, sono disciplinati dal Regolamento regionale.
3. Gli alloggi, eventualmente disponibili, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.

Art. 10 – Controlli

La commissione preposta alla formazione della graduatoria e gli uffici comunali competenti all'assegnazione degli alloggi possono far espletare in qualsiasi momento, da organismi ed Enti a ciò abilitati, accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti. Nel caso di dichiarazioni ritenute inattendibili, in base ad elementi obiettivamente accertati, si effettueranno verifiche più approfondite.

In caso di dichiarazione false e mendaci la domanda è esclusa dalla graduatoria.

Art. 11 – Trattamento Dei Dati Personali

I dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Sommariva del Bosco esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente e saranno trasmessi all'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo per l'assolvimento delle funzioni spettanti.

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Sommariva del Bosco, con sede in Piazza Seyssel n. 1.

Art. 12 – Clausola Di Salvaguardia

Il Comune di Sommariva del Bosco si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Bando, prima della scadenza, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse. Il Comune di Sommariva del Bosco si riserva, inoltre, la possibilità di apportare, con successivi atti, eventuali modifiche o integrazioni alle procedure descritte nel presente Bando, a seguito di future evoluzioni della normativa applicabile.

Si precisa altresì che la presentazione delle domande a valere sul presente Bando comporta l'accettazione di tutte le norme contenute nello stesso.

Art. 13 – Pubblicità

Il presente Bando sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi

- all'Albo Pretorio del Comune di Bra
- nelle sedi e nei siti istituzionali dei Comuni compresi nell'ambito territoriale n. 11
- nella sede dell'Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Sud – Sede operativa di Cuneo, in luogo aperto al pubblico o nei propri siti informatici.

La copia del presente Bando sarà trasmessa:

- al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per provvedere alla diffusione presso le rappresentanze diplomatiche e Consolari nei paesi nei quali risultano emigrati cittadini italiani conseguentemente iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) dei Comuni dell'ambito;
- alla Prefettura di Cuneo, alle Forze dell'Ordine ed ai Vigili del fuoco.

Della pubblicazione del presente Bando sarà data notizia mediante inserzione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Art. 14 - Disposizioni Finali

Per quanto non indicato nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente

Bra, 15/01/2026

Il Responsabile del Servizio
Bonifacio dott.ssa Loredana
(Firma digitale omessa ai sensi d.lgs. 82/2005)